



CITTA' DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.43 del **15.09.2015**

n° **186**

OGGETTO: RIMODULAZIONE DELL'AGGIO DA CORRISPONDERE A GESTIONE TRIBUTI SPA E RELATIVA MODIFICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO, REP. 6655/2007.

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di settembre alle ore 11,30 in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:

RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

CALABRESE SONIA
CINQUE CARLO
la TORRE GIUSEPPE
PALUMBO ELISABETTA

RINALDI PASQUALE
VARRECCHIA ANTONIETTA
ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)

Sono assenti i signori: =====.

Partecipa il Segretario Generale FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Oggetto: Rimodulazione dell'aggio da corrispondere a Gestione Tributi SpA e relativa modifica del Contratto di Servizio, Rep. 6655/2007.

Su relazione del Dirigente del Terzo Settore condivisa dall'Assessore al Bilancio;

Premesso che con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 19 luglio 2006 si è stabilito di promuovere la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione delle entrate comunali;

Considerato che a seguito dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica è stato individuato il socio, Società AIPA S.p.A., per la costituzione della società mista;

Tenuto conto che in data 29 ottobre 2007, tra il Comune di Manfredonia e la Società AIPA S.p.A., è stato stipulato l'atto costitutivo della Società per Azioni denominata "Gestione Tributi S.p.A." giusto atto Rep. 549/racc. n 392, iscritta al registro delle imprese di Foggia in data 8 novembre 2007 al n. 255904;

Visto il Contratto di Servizio Rep. 6655 del 7 dicembre 2007 ed il pedissequo capitolato, con il quale è stata affidata alla Gestione Tributi S.p.A. l'attività di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali, di cui è titolare il Comune di Manfredonia;

Considerato che l'art. 6 del citato Capitolato prevede che il corrispettivo del servizio (aggio) deve essere rapportato all'ammontare lordo riscosso a titolo di tributi;

Considerato, altresì, che il penultimo periodo del sopra citato art. 6 recita: "Nel caso di variazioni superiori al 10% di aliquote, tariffe, agevolazioni e/o esenzioni, deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso del contratto, l'aggio ed il minimo garantito di cui al presente articolo dovranno essere raggugliati in misura equa al maggiore o minore ammontare della riscossione derivante dalle dette variazioni";

Visto, inoltre, l'art. 21 del Capitolato nella parte in cui recita: "Qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti l'abrogazione di uno o più tributi o dei canoni oggetto di affidamento la risoluzione opererà esclusivamente per i tributi o canoni oggetto di abrogazione, mentre proseguirà regolarmente per i tributi o canoni rimanenti. Qualora invece fossero emanate disposizioni che dovessero variare in tutto o in parte i presupposti dei tributi e dei canoni in questione, le condizioni dovranno essere rivedute in accordo fra le parti";

Tenuto, altresì, conto dell'art. 11 del Contratto di Servizio, con particolare riferimento al comma 2, in base al quale: "Al fine di garantire l'equilibrio contrattuale, le Parti procedono ad una equa ridefinizione della misura dell'aggio dovuto per ciascuna entrata qualora, nel corso della durata del presente contratto, intervengano modifiche normative, tariffarie o derivanti da altri provvedimenti, che regolano i servizi oggetto di affidamento o concessione tali da comportare una diminuzione ovvero un incremento della riscossione annua, riferita a ciascuna tipologia di entrata, in misura superiore al 10% rispetto a quella realizzata nell'anno precedente";

Visti gli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recanti disposizioni in materia di federalismo municipale, e l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22 dicembre 2011, così come modificata e integrata dal D.L. n. 1 del 25 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 27 del 24 marzo

2012, e dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 44 del 16 aprile 2012, con i quali, in sostituzione dell'ICI, viene istituita e disciplinata l'Imposta Municipale Propria (denominata IMU), a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, reintroducendo, tra l'altro, l'imposizione sull'abitazione principale;

Considerato che il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina IMU, dapprima con l'art. 1, comma 380 e seguenti, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013), successivamente con l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013, convertito, con modificazioni, in Legge n. 64 del 6 giugno 2013, e con il D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, in fase di conversione, con il quale sono state disposte ulteriori modifiche, con particolare riferimento all'imposizione sulle abitazioni principali;

Tenuto conto che la norma istitutiva dell'IMU prevede che i versamenti vengano effettuati direttamente sul conto corrente della Tesoreria del Comune di Manfredonia per il tramite del modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, nonché, per mezzo di apposito bollettino postale, e che ciò non incide sulle attività propedeutiche alle stime del gettito e alle successive azioni di accertamento, attraverso l'incrocio delle banche dati dell'ICI con i nuovi contribuenti IMU;

Tenuto conto, altresì, che il Contratto di servizio, all'art. 6, recita: "... Ai fini della determinazione del compenso spettante alla società, in applicazione dell'esclusiva ad essa conferita, concorrono anche le somme lorde eventualmente incassate dal Comune direttamente o tramite altri soggetti, per i servizi oggetto di affidamento";

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 52 del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che l'art. 1, comma 702 della citata [Legge 147/2013](#), stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del citato [D.Lgs. 446/1997](#) anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;

Considerato che a seguito di modifiche esclusivamente normative della base imponibile le riscossioni spontanee sono passate da € 5,5 milioni circa nell'anno 2010 a € 14 milioni circa nell'anno 2014, queste ultime comprendenti la TASI per autoliquidazione;

Considerato, altresì, che con deliberazione n. 168 del 19.06.2013 avente ad oggetto "Rimodulazione contratto di servizio Gestione Tributi SpA, rep. 6655/2007; approvazione schema di convenzione per l'implementazione delle banche dati catastali e cartografiche, finalizzato all'intensificazione della lotta all'evasione ed elusione fiscale" si rideterminava la misura dell'aggio come segue:

- Riscossioni IMU spontanea, anno di competenza 2012: 6,00%;
- Riscossioni IMU spontanea, anno di competenza 2013: 8,20%, salvo conguaglio da determinarsi sulla base delle riscossioni, attese le modifiche all'impianto normativo dell'imposta;
- Accertamenti IMU, finalizzati al recupero dell'area di evasione ed elusione fiscale, anno di imposta 2012 e seguenti: 9,99%

Considerato altresì che con la medesima deliberazione si approvava lo schema di convenzione relativo all'implementazione delle banche dati ad integrazione del Contratto di Servizio rep. n. 6655/2007;

Visti gli articoli 1366 e 1375 del Codice Civile;

Considerato che la buona fede contrattuale consiste nella reciproca lealtà di condotta e "deve accompagnare ogni fase contrattuale ed opera tanto sul piano dei comportamenti di ciascuna parte nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 CC), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto, concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte"(Cassazione Civile, sez. II, 18/10/2004, n. 20399);

Considerato altresì che la clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge (Cassazione Civile, sez. III, 11/02/05n. 2855);

Vista la nota n. 27751/2015 di protocollo comunale con la quale il Dirigente del Terzo Settore avviava il procedimento volto alla rimodulazione dell'aggio contrattuale;

Dato atto che si teneva in data 7 agosto un primo incontro tra l'Ente e Gestione Tributi SpA;

Vista la corrispondenza intercorsa tra le parti di cui alle note nn. 29374 di protocollo del 20 agosto e n. 29646 del 25 agosto;

Visto il verbale redatto tra le parti in data 7 settembre u.s.;

Considerato che la documentazione sopra elencata è agli atti del Terzo Settore;

Visti l'Offerta Tecnica, il Capitolato d'oneri, il Contratto di Servizio e lo Statuto della Società Gestione Tributi S.p.A.;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione come sopra;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di rideterminare le competenze da riconoscersi a Gestione Tributi SpA così come segue:
 - a. l'applicazione dell'aggio del 7,50% per la gestione IMU, a decorrere dal 01.01.2015;
 - b. l'applicazione dell'aggio del 3,50% per la gestione TASI, a decorrere dal 01.01.2014 e con eventuale conguaglio a favore dell'Ente per gli introiti già liquidati nel frattempo, per le attività di liquidazione e accertamento (comprese le connesse attività di sportello del contribuente, denunce/dichiarazioni, versamenti, bonifica ed aggiornamento della banca dati, etc.). L'aggio sarà rapportato all'ammontare lordo complessivamente riscosso dei tributi a qualsiasi titolo, anche per le riscossioni spontanee, sia dirette che indirette come da capitolato, comprensivo di accessori, sanzioni ed interessi;
 - c. l'applicazione dell'aggio all'8,00% per la gestione dell'accertamento delle violazioni IMU (recupero evasione ed elusione), a decorrere dalla data del 7 settembre, data di sottoscrizione dell'ultimo verbale e con eventuale conguaglio a favore dell'Ente per gli introiti già liquidati nel frattempo, per le attività di liquidazione e accertamento (comprese le connesse attività di sportello del contribuente, denunce/dichiarazioni, versamenti, bonifica ed aggiornamento della banca dati, etc.). L'aggio sarà rapportato all'ammontare lordo complessivamente riscosso dei tributi a qualsiasi titolo, anche per le riscossioni spontanee, sia dirette che indirette come da capitolato, comprensivo di accessori, sanzioni ed interessi
3. Di dare atto di indirizzo al Dirigente del Terzo Settore di approvare le modifiche come sopra mediante un addendum al Contratto di Servizio Rep. 6655 del 7 dicembre 2007 ed il pedissequo capitolato, con il quale è stata affidata alla Gestione Tributi S.p.A. l'attività di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali, di cui è titolare il Comune di Manfredonia e gli atti consequenziali di cui al presente provvedimento;
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Gestione Tributi S.p.A., affinché provveda, di concerto con il Dirigente del 3° Settore, alla rideterminazione come sopra descritta;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Fiorentino

IL PRESIDENTE

F.to: Riccardi

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 18 SETT.2015 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. 32507 del 18 SETT.2015.
3. è stata trasmessa in data 18 SETT.2015 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

Al Dirigente del 3° Settore.

4.
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
 - è divenuta esecutiva il per decorrenza del termine di cui all'art.134 - comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 18 SETT.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Fiorentino

E' copia conforme all'originale.
Data 18 SETT.2015

Il Segretario Generale